



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 giugno 2010 (30.06)
(OR. en)**

11630/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0187 (NLE)**

**CH 29
SOC 438
MI 222
ETS 3**

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	28 giugno 2010
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto istituito con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010)333 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.6.2010
COM(2010)333 definitivo

2010/0187 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto istituito con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone. L'allegato II di tale accordo prevede il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

In base all'articolo 18 dell'accordo, il Comitato misto UE-Svizzera sulla libera circolazione delle persone può adottare modifiche dell'allegato II dell'accordo. L'articolo 2 della decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisca la posizione che l'Unione deve assumere per quanto riguarda le decisioni del Comitato misto.

Per assicurare un'applicazione coerente e corretta della legislazione dell'UE ed evitare difficoltà amministrative o eventualmente giuridiche, l'allegato II dell'accordo dovrebbe contenere riferimenti a tutta la pertinente legislazione dell'UE nonché alle decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Occorre pertanto aggiornare l'allegato II dell'accordo, in particolare al fine di integrare il sistema modernizzato per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale applicabile nell'UE dal 1° maggio 2010, vale a dire il regolamento (CE) n. 883/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009, il relativo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009 e le decisioni e le raccomandazioni della Commissione amministrativa. I regolamenti (CE) n. 883/2004, (CE) n. 988/2009 e (CE) n. 987/2009 stabiliscono che il loro testo è rilevante per la Svizzera.

I regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 hanno sostituito i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 del Consiglio. A fini di chiarezza e razionalizzazione, l'allegato II deve essere codificato facendo riferimento soltanto ai nuovi regolamenti. I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 restano tuttavia menzionati nell'accordo per i casi in cui gli articoli dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 vi fanno riferimento o per i casi verificatisi in passato.

2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DI IMPATTO

La versione aggiornata dell'allegato II prevista dalla proposta qui acclusa è il risultato di discussioni tecniche cui hanno partecipato esperti di sicurezza sociale provenienti in particolare dall'ente previdenziale svizzero e dall'Unione europea. Il risultato è stato presentato per informazione alla 318^a riunione della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 16 dicembre 2009, nel cui ambito le delegazioni hanno accolto con favore la presente proposta. L'aggiornamento dell'allegato II dell'accordo consentirà di semplificare e di modernizzare il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra la Svizzera e gli Stati membri dell'UE introducendo in particolare il nuovo regolamento (CE) n. 883/2004 modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 e dal regolamento (CE) n. 987/2009. Ne conseguiranno effetti positivi rispetto alla normativa esistente e un miglioramento delle procedure amministrative per tutti gli utilizzatori dei

regolamenti, fra cui le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza sociale, i datori di lavoro (in particolare le piccole e medie imprese) e i singoli cittadini.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Il presente documento rispecchia la struttura dell'allegato II dell'accordo UE-Svizzera, ossia inizia con la sezione A che contiene atti che la Svizzera deve applicare, con le modifiche previste dall'allegato, seguita dalla sezione B che contiene atti di cui la Svizzera deve tenere debito conto (decisioni della Commissione amministrativa), dalla sezione C che contiene atti di cui la Svizzera deve prendere atto (raccomandazioni della Commissione amministrativa) e dal protocollo dell'allegato II, che contiene misure transitorie riguardanti i cittadini degli Stati membri che sono entrati a far parte dell'Unione europea nel 2004 e nel 2007.

SEZIONE A: ATTI CUI È FATTO RIFERIMENTO

Regolamento (CE) n. 883/2004: i motivi relativi alle voci inserite negli allegati riguardo alla Svizzera sono i seguenti:

- **allegato I, punto I, del regolamento (CE) n. 883/2004** ("anticipi sugli assegni alimentari"): la Svizzera si avvale dell'opportunità di esentare gli anticipi sugli assegni alimentari dall'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 formulando una voce specifica;
- **allegato I, punto II, del regolamento (CE) n. 883/2004** ("assegni speciali di nascita e di adozione"): non vi sono modifiche sostanziali e questa voce corrisponde a quella attuale presente nell'allegato II, sezione II, del regolamento (CEE) n. 1408/71;
- **allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004** ("disposizioni di convenzioni mantenute in vigore..."):

le voci che corrispondono all'allegato III, parte A e parte B, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e che riguardano il pagamento di prestazioni in denaro a persone residenti in un paese terzo non figurano più nel presente allegato. I cittadini dell'Unione europea che risiedono in un paese terzo possono far ricorso all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 in quanto la clausola relativa alla parità di trattamento non fa più riferimento alla "residenza nell'UE" (che corrisponde all'articolo 3, paragrafo 1 modificato dal regolamento (CE) n. 647/2005).

La Svizzera dovrà esportare le pensioni sulla base dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 (parità di trattamento), in quanto la sua normativa nazionale garantisce il pagamento di pensioni svizzere a cittadini svizzeri in tutto il mondo.

Vi sarà un miglioramento dei diritti per i cittadini dell'UE che attualmente non rientrano nel campo di applicazione di un accordo bilaterale, come ad esempio i cittadini di Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Romania e Slovacchia, in quanto la Svizzera dovrà esportare le pensioni per i cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE in paesi terzi con le stesse modalità previste per i cittadini svizzeri.

In merito alla voce riguardante **Germania-Svizzera**, esistono due convenzioni già figuranti nell'attuale allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71:

la convenzione di cui alla lettera a) offre ai residenti non attivi di Büsingen non altrimenti assicurati in Germania la possibilità di iscriversi al regime di assicurazione malattia svizzero (punto i) e facilita l'accesso al regime di assicurazione malattia tedesco per i lavoratori che ritornano in Germania (punto ii).

La convenzione di cui alla lettera b) riguarda l'assicurazione contro la disoccupazione e consente ai lavoratori frontalieri di Büsingen di ricevere, a determinate condizioni, le indennità di disoccupazione come se fossero residenti in Svizzera. L'articolo 8, paragrafo 5, di tale convenzione prevede che la Germania (comune di Büsingen) partecipi, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione. La voce relativa a **Spagna-Svizzera** corrisponde alla voce attuale presente nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71. La voce fa riferimento alla "*Convenio especial*" spagnola, vale a dire i lavoratori stranieri che ritornano in Spagna possono iscriversi al regime di assicurazione contro le malattie spagnolo e pertanto non hanno più l'obbligo di essere assicurati come pensionati in base al regime di assicurazione contro le malattie svizzero.

La voce relativa a **Italia-Svizzera** riguarda il cumulo di periodi compiuti in paesi terzi e consente di tenere conto dei periodi di assicurazione di cittadini svizzeri o italiani in paesi terzi per soddisfare le condizioni previste per il diritto alle pensioni italiane (disposizione unilaterale). Questa voce è necessaria poiché la Svizzera non è nella posizione di applicare la raccomandazione P1 riguardante la sentenza Gottardo che è direttamente basata sul TFUE (ex trattato CE).

- **Allegato III del regolamento (CE) n. 883/2004** ("restrizione del diritto dei familiari di lavoratori frontalieri a prestazioni in natura"): non esiste alcuna voce relativa alla Svizzera;
- **allegato IV del regolamento (CE) n. 883/2004** ("diritti supplementari per i pensionati che ritornano nello Stato membro competente"): la Svizzera viene aggiunta all'elenco;
- **allegati V, VI e VII del regolamento (CE) n. 883/2004**: non esiste alcuna voce relativa alla Svizzera;
- **allegato VIII, parte 1, del regolamento (CE) n. 883/2004** ("casi in cui non si procede al calcolo prorata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 4"): la Svizzera è elencata in relazione al suo sistema già menzionato nell'allegato IV, sezione C, del regolamento (CEE) n. 1408/71, ossia il calcolo delle pensioni secondo il diritto svizzero conformemente all'articolo 52, paragrafo, 1, lettera a) comporta una prestazione pari o superiore alla prestazione prorata calcolata ai sensi dell'articolo 52, paragrafo, 1, lettera b);
- **allegato VIII, parte 2, del regolamento (CE) n. 883/2004** ("casi in cui si applica l'articolo 52, paragrafo 5"): vi figurano le rendite di vecchiaia, reversibilità e invalidità svizzere nell'ambito del regime di previdenza professionale obbligatorio. Tale regime figura attualmente nell'allegato IV, sezione C, del regolamento (CEE) n. 1408/71. Il regime è incluso nella parte 2, dell'allegato VIII, del regolamento (CE) n. 883/2004 in quanto le pensioni dallo stesso previste sono calcolate a partire da singoli risparmi accumulati e capitalizzati, ossia i periodi di tempo non sono rilevanti ai fini del calcolo;
- **allegato IX, parte II, del regolamento (CE) n. 883/2004** ("prestazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 2, lettera b) del regolamento, il cui importo è determinato in funzione di un periodo fittizio considerato maturato tra la data in cui si è verificato il rischio e una data

successiva"): è presente una voce relativa alle pensioni di reversibilità e di invalidità svizzere nell'ambito del regime di previdenza professionale obbligatorio. Tale voce corrisponde alla voce attuale contenuta nell'allegato IV, sezione D, parte 2, del regolamento (CEE) n. 1408/71;

- **allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004** ("prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo"): le **voci n. 1, 2 e 3** corrispondono alle voci attuali dell'allegato II *bis*. Tenendo conto tuttavia che tali voci sono state inserite prima che i criteri più rigorosi dell'allegato II *bis* del regolamento (CEE) n. 1408/71 fossero introdotti dal regolamento (CE) n. 647/2005 (che corrispondono ai criteri dell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004), il mantenimento degli inserimenti nell'allegato X richiede che tali voci siano conformi ai requisiti di cui all'allegato X. A questo proposito, le voci in questione possono essere giustificate nel seguente modo:

per quanto riguarda la **voce n. 1** relativa alle prestazioni complementari (legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari) e a prestazioni simili previste in base alla normativa cantonale:

tenuto conto del regolamento (CE) n. 883/2004, la delegazione svizzera ha richiesto il mantenimento delle prestazioni complementari che figurano nell'attuale allegato II *bis* del regolamento (CEE) n. 1408/71 nell'elenco delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo fornendo la giustificazione di seguito riportata:

1. Descrizione della prestazione

Le prestazioni federali sono concesse quando le pensioni di vecchiaia, invalidità o reversibilità non riescono a sopperire alle necessità di base. Le condizioni per la concessione delle prestazioni sono quelle di seguito specificate. Il richiedente deve:

- avere un reddito inferiore a quello minimo stabilito per sopperire alle necessità di base (alloggio, assicurazione sanitaria, alimentazione);
- avere diritto a una pensione di vecchiaia, di invalidità o di reversibilità;
- essere domiciliato e residente in Svizzera.

Le prestazioni sono pari alla differenza tra il reddito minimo stabilito e il reddito effettivo della persona interessata (pensioni, reddito del partner, proprietà). Le prestazioni sono finanziate esclusivamente da imposte generali della Confederazione e dei cantoni.

Importi attuali fissati per il reddito minimo:

- persona singola: 18 720 CHF all'anno
- coppia: 28 080 CHF all'anno

Per quanto riguarda le prestazioni cantonali, i cantoni possono concedere prestazioni complementari supplementari simili per pensioni di vecchiaia, invalidità o reversibilità ad integrazione delle prestazioni complementari federali.

Attualmente otto cantoni dispongono di un tale sistema parallelo di prestazioni complementari per le pensioni di vecchiaia, invalidità o reversibilità. Di norma, la persona deve percepire prestazioni complementari federali per avere diritto alle prestazioni cantonali.

2. Qualificazione come prestazione speciale di carattere non contributivo

Le prestazioni complementari federali e cantonali soddisfano tutti i criteri necessari per essere considerate prestazioni speciali di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, tenendo conto di tutta la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea riguardante le prestazioni speciali di carattere non contributivo:

- (a) si tratta di prestazioni speciali (di tipo misto): da un lato, hanno caratteristiche previdenziali in quanto le persone interessate hanno un diritto giuridico chiaramente definito a percepirle. Sono intese a integrare le pensioni per garantire un reddito minimo di sussistenza e sono pertanto legate alle pensioni di base e ai rischi di vecchiaia o di invalidità. Dall'altro lato, hanno caratteristiche di assistenza sociale in quanto sono concesse unicamente a pensionati il cui reddito totale non raggiunge il minimo fissato dalla normativa. Sono strettamente legate alla situazione socioeconomica esistente in Svizzera in quanto corrispondono alle necessità di base minime in Svizzera. Non dipendono dai periodi di lavoro o di contribuzione;
- (b) sono non contributive: sono finanziate esclusivamente da imposte e non dipendono da alcun contributo.

Per quanto riguarda la **voce n. 2** relativa alle rendite per casi di rigore dell'assicurazione per l'invalidità (articolo 28, paragrafo 1, lettera a, della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità modificata il 7 ottobre 1994), la delegazione svizzera ha richiesto che la voce sia mantenuta come figura nell'attuale allegato II *bis* del regolamento (CEE) n. 1408/7 per i motivi di seguito specificati.

1. Descrizione della prestazione

La rendita per casi di rigore è stata abolita il 1° gennaio 2004. È stata sostituita dalle prestazioni complementari, tuttavia viene ancora concessa in alcuni casi sulla base di disposizioni transitorie (circa 500 beneficiari attuali) e pertanto deve essere inclusa nell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004.

La rendita per casi di rigore è un importo supplementare concesso a persone che hanno diritto a un quarto di una pensione di invalidità (grado di invalidità compreso tra 40% e 49%) la cui situazione personale è difficile e non consente di avere un reddito minimo di sussistenza dignitoso ("casi di rigore"). Il supplemento per casi di rigore corrisponde a un quarto di una pensione. Ne consegue che il beneficiario ottiene l'equivalente di mezza pensione. La rendita per casi di rigore viene erogata soltanto in Svizzera.

Le condizioni per la concessione delle prestazioni sono i seguenti. I richiedenti devono:

- avere diritto alla pensione di invalidità;
- non disporre di mezzi sufficienti;
- essere domiciliati e residenti in Svizzera.

2. Qualificazione come prestazione speciale di carattere non contributivo

La pensione di invalidità in caso di rigore soddisfa tutti i criteri necessari per essere considerata una prestazione speciale di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, tenendo conto di tutta la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea riguardante le prestazioni di carattere non contributivo, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004 nella causa C-160/02, Skalka:

- (a) si tratta di una prestazione speciale (di tipo misto): da un lato, ha caratteristiche previdenziali in quanto le persone interessate hanno un diritto giuridico chiaramente definito a percepirla. È intesa a integrare le pensioni ordinarie per garantire un reddito minimo di sussistenza. È legata alle pensioni di invalidità di base e al rischio di invalidità. Dall'altro lato, ha caratteristiche di assistenza sociale in quanto è concessa unicamente a pensionati in una situazione di difficoltà economica. È strettamente legata alla situazione socioeconomica esistente in Svizzera in quanto il suo importo è basato sulla pensione ordinaria. Non dipende dai periodi di lavoro o di contribuzione;
- (b) la prestazione è non contributiva, in quanto è finanziata da imposte e non dipende dai contributi.

Per quanto riguarda la **voce n. 3** relativa alle prestazioni miste di carattere non contributivo in caso di disoccupazione, come previsto dalla normativa cantonale, sono stati adottati i motivi di seguito specificati.

1. Descrizione della prestazione

Otto cantoni hanno introdotto le prestazioni in questione: Basilea-Stadt, Ginevra, Giura, Neuchâtel, Schaffhausen, Tessin, Uri, Zug. Tali prestazioni sono concesse alle persone in cerca di lavoro per le quali sono cessati i diritti alle indennità di disoccupazione federali, allo scopo di reinserirle nel mondo del lavoro e di evitare l'assistenza sociale e l'esclusione sociale.

Le condizioni per averne diritto sono che i richiedenti devono:

- avere un reddito inferiore a quello minimo stabilito dal cantone;
- non avere diritto ad altre prestazioni di disoccupazione federali;
- cercare un lavoro e rendersi disponibili per un lavoro;
- essere domiciliati e residenti nel cantone.

I tipi di prestazioni sono: indennità giornaliera e/o indennità per varie misure di reintegrazione (corsi di formazione e così via).

Sono finanziate esclusivamente da imposte.

2. Qualificazione come prestazione speciale di carattere non contributivo

Le misure di sostegno cantonali per le persone in cerca di lavoro soddisfano tutti i criteri necessari per essere considerate prestazioni speciali di carattere non contributivo ai sensi

dell'articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004, tenendo conto di tutta la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea riguardante le prestazioni speciali di carattere non contributivo:

- (a) si tratta di prestazioni speciali (di tipo misto): da un lato, hanno caratteristiche previdenziali in quanto le persone interessate hanno un diritto giuridico chiaramente definito a percepirle. Sono intese a integrare le prestazioni di disoccupazione federali per garantire un reddito minimo e sono chiaramente legate al rischio di disoccupazione. Dall'altro lato, hanno caratteristiche di assistenza sociale in quanto sono concesse unicamente a persone in cerca di lavoro il cui reddito totale non raggiunge il minimo fissato dalla normativa. Sono strettamente legate alla situazione socioeconomica esistente in Svizzera in quanto fanno riferimento al reddito minimo nel cantone di residenza e sono correlate al mercato del lavoro locale. Non dipendono dai periodi di contribuzione;
- (b) sono non contributive: sono finanziate esclusivamente da imposte e non dipendono da alcun contributo.

La **voce n 4** relativa alle rendite di invalidità straordinarie di carattere non contributivo per giovani disabili (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) è stata giustificata dalla Svizzera nel modo di seguito specificato.

Tenuto conto del regolamento (CE) n. 883/2004, che si applica anche alle persone non attive, la delegazione svizzera ha richiesto l'inclusione di pensioni straordinarie per le persone disabili non attive nell'elenco delle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo con la giustificazione di seguito indicata.

1. Descrizione della prestazione

Per avere diritto a una pensione di invalidità svizzera ordinaria, le persone assicurate devono aver versato contributi per almeno tre anni al momento dell'inabilità al lavoro (invalidità). Le persone disabili dalla nascita o dall'infanzia non possono soddisfare questa condizione in quanto sono inabili al lavoro prima di raggiungere l'età a partire dalla quale i contributi vengono prelevati.

Tali persone hanno diritto a una prestazione speciale corrispondente all'importo della pensione di invalidità minima ordinaria. La prestazione viene concessa a persone di età superiore ai 18 anni a condizione che vivano in Svizzera.

Poiché non viene calcolata sulla base di contributi, questa prestazione viene definita "pensione di invalidità straordinaria".

2. Qualificazione come prestazione speciale di carattere non contributivo

La pensione di invalidità straordinaria soddisfa tutti i criteri necessari per essere considerata una prestazione speciale di carattere non contributivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 *bis*, del regolamento (CEE) n. 1408/71, tenendo conto di tutta la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea riguardante le prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo:

- (a) si tratta di una prestazione ibrida (di tipo misto): da un lato, possiede caratteristiche previdenziali in quanto le persone interessate hanno un diritto giuridico chiaramente

definito a percepirla e copre il rischio di invalidità. Dall'altro lato, è assimilabile all'assistenza sociale nel senso che non dipende dai periodi di lavoro o di contribuzione ed è intesa a soddisfare le necessità garantendo un reddito minimo di sussistenza a un gruppo socialmente svantaggiato (giovani disabili);

- (b) è una prestazione speciale: è un'indennità sostitutiva destinata a coloro che non soddisfano le condizioni di assicurazione per ottenere una pensione di invalidità ordinaria. È strettamente legata alla situazione socioeconomica della Svizzera in quanto corrisponde alla pensione minima in Svizzera;
- (c) è non contributiva: non è finanziata da contributi. Il governo federale prende a suo carico tutti i costi di questa prestazione.

Nella causa C-154/05 Kersbergen-Lap e Dams-Schipper, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che la prestazione prevista dalla olandese Wajong fosse una prestazione speciale di carattere non contributivo. La Corte di giustizia ha confermato questa sentenza nella causa C-287/05 Hendrix. Al pari della pensione di invalidità straordinaria svizzera, la olandese Wajong prevede il pagamento di una prestazione ai giovani con inabilità al lavoro di lunga durata, ma che non soddisfano le condizioni per ottenere una pensione di invalidità ordinaria.

Per non creare una situazione meno favorevole rispetto allo status quo, la voce proposta dalla Svizzera deve essere limitata alle persone che non sono state soggette, prima della loro inabilità al lavoro, alla normativa svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato (ad esempio, come apprendista) o lavoratore autonomo.

– **Allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004 ("modalità particolari di applicazione delle legislazioni degli Stati membri"):**

- per quanto riguarda le **voci n. 1 e 2**, la Svizzera ha giustificato le sue proposte nel modo di seguito specificato.

La Svizzera propone di mantenere le due voci che figurano nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 in relazione all'ammissione all'assicurazione volontaria contro la vecchiaia svizzera (punto 1) e all'assicurazione facoltativa continuata (punto 2) per persone che vivono al di fuori dell'ambito territoriale dell'accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone. Queste voci saranno inserite nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004. I motivi sono quelli di seguito riportati.

Voce n. 1 (assicurazione volontaria)

I cittadini della Svizzera e degli Stati membri dell'Unione europea possono richiedere, a titolo volontario, l'affiliazione ai regimi di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Poiché l'assicurazione volontaria è in parte finanziata dalle entrate dello Stato svizzero, a tale regime di assicurazione possono essere iscritte soltanto le persone con uno stretto legame con la Svizzera. Pertanto, è necessario essere assicurati per cinque anni nel regime svizzero di assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità prima di richiedere l'affiliazione. Questo requisito si applica allo stesso modo ai cittadini svizzeri e a quelli dell'UE residenti al di fuori dell'ambito territoriale dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

Voce n. 2 (assicurazione continuata quando si lavora per un datore di lavoro svizzero all'estero)

Le persone che lavorano per un datore di lavoro svizzero all'estero possono continuare a versare i contributi assicurativi per i regimi per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Il datore di lavoro, che paga metà dei contributi, deve tuttavia accordare il proprio consenso al riguardo. Poiché l'assicurazione continuata è in parte finanziata dalle entrate dello Stato svizzero, soltanto le persone con uno stretto legame con la Svizzera possono essere iscritte a questo regime assicurativo. Occorre pertanto essere stati assicurati per cinque anni nel regime svizzero per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità prima di chiederne l'iscrizione. Questa disposizione si applica allo stesso modo ai cittadini svizzeri e a quelli dell'UE residenti al di fuori dell'ambito territoriale dell'accordo sulla libera circolazione delle persone.

La **voce n. 3** corrisponde alla voce n. 3 esistente nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71. Questo diritto di opzione conferisce maggiori diritti ai lavoratori migranti e ai loro familiari. Tale diritto è stato invocato dai lavoratori migranti in quanto possono evitare di pagare in Svizzera contributi sanitari più elevati di quanto farebbero nei rispettivi Stati membri.

Voce n. 4: la Svizzera propone di mantenere questa voce, che corrisponde al punto 3 *bis* dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardante gli infortuni non professionali. Questa voce sarà inserita nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004.

Le persone che lavorano in Svizzera e vivono in Austria, Germania, Francia o Italia possono scegliere di essere assicurate contro le malattie nel proprio Stato di residenza anziché in Svizzera (non obbligatorietà; punto 3, lettera b), dell'allegato VI, Svizzera, del regolamento (CEE) n. 1408/71).

In tali casi, potrebbe derivare una responsabilità simultanea in caso di infortuni non lavorativi tra l'istituto svizzero per l'assicurazione contro gli infortuni e l'istituto per l'assicurazione contro le malattie dello Stato di residenza. In effetti, gli infortuni non lavorativi sono trattati come infortuni professionali e infortuni industriali in base alla normativa svizzera, mentre sono trattati come prestazioni di malattia in natura in base alla normativa degli Stati membri dell'Unione europea interessati.

È necessaria una chiara disposizione sulla distribuzione dei costi.

La **voce n. 5** corrisponde alla voce n. 3 *ter* esistente dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71. Riguarda la situazione in cui una persona che lavora in Svizzera e risiede in un altro Stato membro ha scelto di essere assicurata nel paese di residenza. In questa situazione, la voce in questione garantisce che l'articolo 19 del regolamento (CE) n. 883/2004 si applichi in modo che la persona interessata riceva l'assistenza medica necessaria durante un soggiorno in Svizzera (non finanziariamente competente).

La formulazione è stata migliorata allo scopo di assicurare che in essa rientrino anche i familiari.

Le voci 4 e 6 dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 non sono più necessarie in quanto tali situazioni rientrano nell'ambito dell'articolo 18 e dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004.

La **voce n. 6** corrisponde alla voce n. 5 attuale dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71. Essa stabilisce, conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, del nuovo regolamento di applicazione (CE) n. 987/2009, che l'istituzione competente rimborsa all'istituzione che ha erogato le prestazioni in Svizzera l'importo effettivo quale risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione. Ciò si applica inoltre alle prestazioni erogate in Svizzera a persone che hanno scelto di essere assicurate nel paese di residenza ai sensi della voce n. 3, lettera a) dell'allegato XI.

La **voce n.7** corrisponde alla voce n. 7 attuale dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 e la Svizzera propone di mantenere il punto 7 dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 riguardante le prestazioni di malattia in denaro.

In Svizzera, l'assicurazione per le prestazioni di malattia in denaro è facoltativa. Chiunque sia assicurato in Svizzera per le prestazioni di malattia in natura ha diritto all'iscrizione a questo regime assicurativo aggiuntivo.

Le persone assicurate hanno la facoltà di cambiare la compagnia assicurativa in qualsiasi momento. In questo caso, il nuovo assicuratore può escludere il pagamento per i rischi e le malattie già esistenti prima dell'iscrizione della persona interessata.

Se è stata costretta a cambiare assicuratore per il fatto di aver intrapreso un nuovo lavoro o essersi trasferita in un luogo in cui l'assicuratore precedente non opera, la persona interessata deve essere accettata dal nuovo assicuratore senza altre limitazioni. In tali casi, l'assicuratore precedente deve rilasciare un certificato da cui risulti che il cambiamento di istituzione è stato involontario. Il nuovo assicuratore è vincolato da questo documento che è valido per un periodo di tre mesi. Finché non rilascia il certificato alla persona interessata, l'assicuratore precedente resta responsabile di qualsiasi prestazione in denaro non coperta dal nuovo assicuratore.

Se una persona in precedenza era assicurata da un'istituzione di uno Stato membro dell'Unione europea, non può ottenere un certificato da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni per l'ammissione senza riserve. Per tutelare tali persone, sono presi in considerazione i periodi di assicurazione malattia precedenti in un altro Stato membro e non si applica l'esclusione della copertura per malattie o rischi preesistenti. Come in Svizzera, il cambiamento di istituzione deve avvenire entro tre mesi.

Il punto 8, dell'allegato VI, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non viene ripreso nell'allegato XI del regolamento (CE) n. 883/2004. In Svizzera, la copertura dell'assicurazione per l'invalidità dipende dalla residenza o dall'attività lucrativa in Svizzera. Le persone che vivono al di fuori della Svizzera (ad esempio, i lavoratori frontalieri), che hanno cessato l'attività lucrativa a seguito di malattia o infortunio, non sono più assicurate e non possono versare contributi. Se hanno lavorato in Svizzera per un periodo inferiore a un anno, tali persone non hanno diritto a una pensione di invalidità, in quanto non soddisfano il periodo minimo di contribuzione. Fino alla fine del 2007, il periodo di contribuzione minimo era di appena un anno. Per consentire agli ex lavoratori frontalieri di completare il periodo minimo di contribuzione, il punto 8 dell'allegato VI li obbliga a versare contributi al regime svizzero di assicurazione contro la vecchiaia per un anno dall'inizio dell'inabilità al lavoro, a condizione che non siano soggetti alla normativa di un altro Stato membro a seguito di una nuova attività.

Il 1° gennaio 2008 il periodo minimo di contribuzione per le pensioni di invalidità svizzere è stato aumentato a tre anni. Adesso questa voce è superflua: mantenere una persona assicurata e costringerla a versare contributi non è più giustificato in quanto in molti casi l'anno supplementare non avrebbe alcuna influenza sul diritto e non è compatibile con le disposizioni relative alla competenza di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 883/2004.

La **voce n. 8** corrisponde alla voce n. 9 dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 e i motivi relativi a questa voce sono i seguenti: in base alla normativa svizzera sull'assicurazione per l'invalidità, i provvedimenti di integrazione sono concessi soltanto a condizione che la persona interessata sia assicurata. La copertura assicurativa dipende dalla residenza o dall'attività lucrativa in Svizzera. Le persone che vivono al di fuori della Svizzera (ad esempio, i lavoratori frontalieri), che cessano l'attività lucrativa a seguito di malattia o infortunio, non sono più assicurate. La voce contenuta nell'allegato XI garantisce che tali persone possano ancora beneficiare di provvedimenti di integrazione, sebbene la Svizzera non sia più lo Stato competente. Riguarda perlopiù misure di formazione professionale intese a reinserire le persone nel mondo del lavoro. La continuazione dell'assicurazione per tutta la durata dei provvedimenti può anche consentire alla persona interessata di raggiungere il periodo minimo di assicurazione per una pensione di invalidità, se necessario.

La voce esistente è stata modificata in quanto deve essere definita in maniera più precisa la situazione alla quale questa disposizione si applica. Coprirà soltanto il periodo immediatamente successivo alla cessazione dell'attività lavorativa in Svizzera, pertanto è stata inserita la frase "*fino al pagamento di una pensione di invalidità*"; i pensionati non avranno quindi diritto a queste prestazioni.

Applicazione del regolamento (CE) n. 987/2009: le voci degli allegati riguardanti la Svizzera sono giustificate per i motivi di seguito specificati.

- **Allegato 1 del regolamento (CE) n. 987/2009** ("disposizioni di applicazione di accordi bilaterali..."): sono inclusi gli accordi bilaterali con Francia e Italia che fissano procedure speciali per il rimborso dei crediti in materia di assistenza sanitaria,
- **Allegati 3 e 5 del regolamento (CE) n. 987/2009:** non vi sono voci relative alla Svizzera.

SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

Questa sezione contiene la nuova serie di decisioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

Questa sezione contiene la serie di raccomandazioni adottate dalla Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

PROTOCOLLO

Il protocollo dell'allegato II riguarda 3 aspetti.

Primo, per quanto riguarda l'**assicurazione contro la disoccupazione** relativa ai lavoratori in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera per un periodo inferiore a un anno, questo punto è stato aggiornato in relazione ai cittadini dell'UE-8 e dell'UE-2, ai quali continua ad applicarsi l'attuale sistema di rimborso. Il sistema di rimborso si applica per quanto riguarda i

cittadini dell'UE-8 fino al 30 aprile 2011 (cfr. l'attuale punto 4 del protocollo dell'allegato II dell'accordo UE-Svizzera) e per quanto riguarda i cittadini dell'UE-2 fino al 31 maggio 2016 (cfr. il punto 5 dell'allegato II del protocollo dell'accordo UE-Svizzera relativo alla partecipazione di Bulgaria e Romania).

Secondo, riguardo agli **assegni svizzeri per i grandi invalidi** (legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità e legge federale del 20 dicembre 1946 sulle pensioni di vecchiaia e di reversibilità modificata l'8 ottobre 1999), tali prestazioni non possono essere incluse nell'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004 in quanto non soddisfano le condizioni più restrittive stabilite dal regolamento (CE) n. 647/2005. Tenendo conto che diversi anni prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 647/2005 era stato deciso di includere queste prestazioni nell'allegato II *bis* del regolamento (CEE) n. 1408/71, tenendo conto che la Svizzera richiede lo status quo riguardo a questa prestazione in riferimento alla natura statica dell'accordo e che accetta in generale le disposizioni più rigorose riguardanti l'allegato X del regolamento (CE) n. 883/2004, la non esportazione di questa prestazione viene trattata come punto separato nel protocollo dell'accordo.

Terzo, per quanto riguarda la voce relativa alle **prestazioni previste dal regime di previdenza professionale** per le pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità: il regolamento transitorio è scaduto il 31 maggio 2007, cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo. È tuttavia possibile che esistano casi precedenti coperti da questo regolamento (persone che hanno lasciato la Svizzera prima del 31 maggio 2007, ma che non hanno ancora richiesto la prestazione), e per questo motivo la voce in questione viene mantenuta.

In questo contesto, l'articolo 3, paragrafo 1 è stato adattato ("cittadini di *taluni* Stati membri") in quanto le disposizioni transitorie relative all'assicurazione contro la disoccupazione per le persone che beneficiano di un titolo di soggiorno svizzero di una durata inferiore a un anno si applicano soltanto ai cittadini degli Stati membri dell'UE-8 e dell'UE-2; cfr. i protocolli degli allargamenti: protocollo del 26 ottobre 2004 all'accordo (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 30) e protocollo del 27 maggio 2008 (GU L 124 del 20.5.2009, pag. 53).

Anche l'articolo 3, paragrafo 1 è stato adattato a fini di completamento introducendo un riferimento al protocollo ai punti già menzionati nel protocollo riguardante gli assegni svizzeri per i grandi invalidi e le prestazioni previste dalla previdenza professionale.

4. IMPLICAZIONI PER IL BILANCIO

La proposta non ha implicazioni per il bilancio dell'Unione europea.

5. ELEMENTI OPZIONALI

Si sono già svolte consultazioni con gli Stati membri attraverso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato misto istituito con l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone in merito alla sostituzione dell'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica, della Commissione del 4 aprile 2002 relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera¹, in particolare l' articolo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo "l'accordo").
- (2) L'articolo 18 dell'accordo prevede che il Comitato misto possa decidere eventuali modifiche all'accordo, tra cui modifiche all'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (3) Al fine di garantire un'applicazione coerente e corretta della normativa comunitaria e di evitare difficoltà amministrative ed eventualmente giuridiche, l'allegato II dell'accordo deve essere modificato per integrare la nuova normativa comunitaria alla quale l'accordo attualmente non fa riferimento.
- (4) A fini di chiarezza e di razionalità, occorre procedere alla codificazione dell'allegato II e del protocollo ad esso annesso,

¹ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone deve essere basata sul progetto di decisione del Comitato misto, riguardante la sostituzione dell'allegato II relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, riportata all'allegato A della presente decisione.

Articolo 2

La dichiarazione di cui all'allegato B della presente decisione è approvata e deve essere formulata a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto all'atto dell'adozione della decisione cui si fa riferimento all'articolo 1.

Articolo 3

La decisione del Comitato misto e la dichiarazione di cui all'articolo 2 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO A

Progetto di

DECISIONE N. .../2010 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE

del 2010

che sostituisce l'allegato II riguardante il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo del 21 giugno 1999 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (in prosieguo "l'accordo"), in particolare l'articolo 18,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo è stato firmato il 21 giugno 1999 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'allegato II dell'accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stato modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del 6 luglio 2006 e deve ora essere aggiornato per tenere conto dei nuovi atti giuridici dell'Unione europea entrati in vigore da tale data, in particolare il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e le misure adottate per la sua applicazione.
- (3) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha sostituito il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio.
- (4) A fini di chiarezza e razionalità, l'allegato II e il protocollo ad esso annesso devono essere consolidati in una versione giuridicamente vincolante.
- (5) L'allegato II deve essere mantenuto in linea con l'evoluzione della normativa pertinente dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II dell'accordo che riguarda il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale viene sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è redatta nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena,

slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e il testo in ciascuna di queste lingue fa ugualmente fede.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20...

Per il Comitato misto

Il presidente

ALLEGATO

"Allegato II

Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

Articolo 1

- (1) Le parti contraenti convengono di applicare tra di esse, nel campo del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, gli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato, o che sono da essa modificati, o regole ad essi equivalenti.
- (2) I termini "Stato membro" o "Stati membri" che figurano negli atti cui è fatto riferimento nella sezione A del presente allegato comprendono, oltre al significato che hanno nei pertinenti atti dell'Unione europea, la Svizzera.

Articolo 2

- (1) Ai fini dell'applicazione del presente allegato le parti contraenti tengono in debita considerazione gli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione B del presente allegato.
- (2) Ai fini dell'applicazione del presente allegato, le parti contraenti prendono atto degli atti dell'Unione europea cui è fatto riferimento nella sezione C del presente allegato.

Articolo 3

- (1) In un protocollo del presente allegato sono stabilite disposizioni speciali relative agli accordi transitori riguardanti l'assicurazione contro la disoccupazione per i cittadini di taluni Stati membri dell'UE in possesso di un titolo di soggiorno svizzero di durata inferiore a un anno, agli assegni svizzeri per i grandi invalidi e alle prestazioni previste dal regime di previdenza professionale riguardanti le pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità.
- (2) Il protocollo costituisce parte integrante del presente allegato.

SEZIONE A: ATTI CUI SI FA RIFERIMENTO

1. **Regolamento (CE) n. 883/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale² (GU L 166 del 30.4.2004), modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e determina il contenuto dei relativi allegati.³

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 883/2004 è modificato nel seguente modo:

² GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.

³ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 43.

- a) Nell'allegato I, sezione I, è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

Legislazione cantonale riguardante gli anticipi sugli assegni alimentari basata sull'articolo 131, paragrafo 2, e sull'articolo 293, paragrafo 2, del diritto civile federale."

- b) Nell'allegato I, sezione II è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

Gli assegni di nascita o di adozione in applicazione della legislazione cantonale pertinente sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, della legge federale sugli assegni familiari."

- c) Nell'allegato II è aggiunto il testo seguente

"Germania-Svizzera

- a) Per quanto concerne la convenzione di sicurezza sociale del 25 febbraio 1964, modificata dagli accordi completivi n. 1, del 9 settembre 1975, e n. 2, del 2 marzo 1989:

i) il punto 9 b, paragrafo 1, punti da 1 a 4, del protocollo finale (legislazione applicabile e diritto alle prestazioni di malattia in natura per i residenti dell'exclave tedesca di Büsingen);

ii) il punto 9 e, paragrafo 1, lettera b, frasi 1, 2 e 4 del protocollo finale (accesso all'assicurazione volontaria contro le malattie in Germania con un trasferimento in Germania).

- b) Per quanto concerne l'Accordo di assicurazione disoccupazione del 20 ottobre 1982, modificato dal protocollo addizionale del 22 dicembre 1992:

i) l'articolo 8, paragrafo 5. La Germania (comune di Büsingen) partecipa, per un importo pari al contributo cantonale secondo il diritto svizzero, al costo dei posti effettivi di misure relative al mercato del lavoro occupati da lavoratori soggetti a tale disposizione.

Spagna-Svizzera

Il punto 17 del protocollo finale della convenzione di sicurezza sociale del 13 ottobre 1969 modificata dall'accordo aggiuntivo dell'11 giugno 1982; le persone assicurate nell'ambito dell'assicurazione spagnola in applicazione di tale disposizione sono esentate dall'affiliazione all'assicurazione malattie svizzera.

Italia-Svizzera

Articolo 9, paragrafo 1, della convenzione di sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, modificata dall'accordo complementare del 18 dicembre 1963, l'accordo aggiuntivo n. 1, del 4 luglio 1969, il protocollo aggiuntivo del 25 febbraio 1974 e l'accordo aggiuntivo n. 2, del 2 aprile 1980."

- d) Nell'allegato IV è aggiunto il testo seguente

"Svizzera"

e) Nell'allegato VIII, parte 1, è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

Tutte le domande di rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di base (legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e legge federale sull'assicurazione contro l'invalidità) e di rendite di vecchiaia del regime di previdenza professionale (legge federale sulla previdenza professionale per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)."

f) Nell'allegato VIII, parte 2 è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

Rendite di vecchiaia, superstiti e invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sul regime di previdenza professionale per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)."

g) Nell'allegato IX, parte II è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

Rendite di reversibilità e invalidità del regime di previdenza professionale (legge federale sul regime di previdenza professionale per l'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità)."

h) Nell'allegato X è aggiunto il testo seguente

"1. Le prestazioni complementari (legge federale sulle prestazioni complementari del 19 marzo 1965) e le prestazioni analoghe previste dalle legislazioni cantonali.

2. Le rendite per casi di rigore dell'assicurazione invalidità (articolo 28, paragrafo 1, lettera a), della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 19 giugno 1959 sulla versione riveduta del 7 ottobre 1994).

3. Le prestazioni non contributive di tipo misto in caso di disoccupazione, previste dalle legislazioni cantonali.

4. Le rendite di invalidità straordinarie non contributive per le persone disabili (articolo 39 della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità) che non sono state soggette, prima della loro inabilità al lavoro, alla legislazione svizzera sulla base di un'attività come lavoratore subordinato o lavoratore autonomo."

i) Nell'allegato XI è aggiunto il testo seguente

"Svizzera

1. L'articolo 2 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti come anche l'articolo primo della legge federale sull'assicurazione invalidità, che disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini

svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati allorché tali persone dichiarano la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.

2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
 - (a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattia obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
 - (i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in virtù del titolo II del regolamento;
 - (ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
 - (iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
 - (iv) i familiari delle persone di cui ai punti (i) e (iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
 - (v) i familiari delle persone di cui al punto (ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattie svizzera, allorché tali familiari non risiedono in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.

Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.

- (b) Le persone menzionate alla lettera a) possono, a richiesta, essere esentate dall'assicurazione obbligatoria se e finché risiedono in uno dei seguenti Stati e possono dimostrare che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria, e, nei casi contemplati alla lettera (a) (iv) e (v), Finlandia e, nei casi contemplati alla lettera (a)(ii), Portogallo.

Detta richiesta

(aa) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;

(bb) vale per tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.

4. Quando una persona sottoposta alle disposizioni giuridiche svizzere in virtù del titolo II del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi al 50% tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico l'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza in virtù del paragrafo 3, lettera b), e i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera, l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o dipendente che copre i fabbisogni vitali, ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, si considera assicurata da questa assicurazione per la concessione di misure di integrazione fino all'erogazione di una pensione di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera."

2. **Regolamento (CE) n. 987/2009** del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale⁴

Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è adattato nel seguente modo:

- a) Nell'**allegato 1** è aggiunto il testo seguente

"Accordo tra la Svizzera e la Francia del 26 ottobre 2004 che stabilisce le procedure speciali per il rimborso dei crediti in materia di assistenza sanitaria

Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 17 novembre 2005 che stabilisce le procedure speciali per il rimborso dei crediti in materia di assistenza sanitaria"

3. **Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio**, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 592/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008⁵, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
4. **Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio** del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 120/2009 della Commissione del 9 febbraio 2009⁶, quando vi si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 883/2004 o nel regolamento (CE) n. 987/2009 o quando si tratta di casi verificatisi in passato.
5. **398 L 49: direttiva 98/49/CE del Consiglio** del 29 giugno 1998⁷ relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea.

⁴ GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1.

⁵ GU L 177 del 4.7.2008, pag. 1.

⁶ GU L 39 del 10.2.2009, pag. 29.

⁷ GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

SEZIONE B: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI TENGONO DEBITO CONTO

- (1) Decisione A1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'introduzione di una procedura di dialogo e di conciliazione riguardante la validità di documenti, la determinazione della legislazione applicabile e i benefici concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸.
- (2) Decisione A2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'interpretazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e ai lavoratori autonomi che lavorano temporaneamente al di fuori dello Stato di competenza⁹.
- (3) Decisione A3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 17 dicembre 2009, relativa all'aggregazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004¹⁰.
- (4) Decisione E1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le disposizioni pratiche per il periodo transitorio previsto per lo scambio dei dati con mezzi elettronici di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹.
- (5) Decisione F1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle regole di priorità in caso di cumulo delle prestazioni familiari¹².
- (6) Decisione H1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la transizione dai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 nonché l'applicazione delle decisioni e delle raccomandazioni della Commissione amministrativa per il coordinamento di sistemi di sicurezza sociale¹³.
- (7) Decisione H2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione tecnica per l'elaborazione elettronica dei dati presso la Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹⁴.

⁸ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 1.

⁹ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 5.

¹⁰ GU C..., pag.

¹¹ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 9.

¹² GU C 106 del 24.4.2010, pag. 11.

¹³ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 13.

¹⁴ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 17.

- (8) Decisione H3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 15 ottobre 2009, riguardante la data da prendere in considerazione per determinare il tasso di cambio di cui all'articolo 90 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (9) Decisione H4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa alla composizione e ai metodi di lavoro della Commissione di controllo dei conti della Commissione amministrativa per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale¹⁶.
- (10) Decisione H5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 18 marzo 2010, concernente la cooperazione nella lotta alla frode e agli errori nel quadro dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale¹⁷.
- (11) Decisione P1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, relativa all'interpretazione dell'articolo 50, paragrafo 4, dell'articolo 58 e dell'articolo 87, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che riguardano le pensioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti¹⁸.
- (12) Decisione S1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia¹⁹.
- (13) Decisione S2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la tessera europea di assicurazione malattia²⁰.
- (14) Decisione S3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, che definisce le prestazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio nonché all'articolo 25, lettera A), paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009²¹.
- (15) Decisione S4 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, riguardante le procedure di rimborso relative all'applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²².
- (16) Decisione S5 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 2 ottobre 2009, relativa all'interpretazione della nozione di "prestazioni in natura" definita all'articolo 1, lettera v bis), del regolamento (CE) n.

¹⁵ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 56.

¹⁶ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 3.

¹⁷ GU C..., pag...

¹⁸ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 21.

¹⁹ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 23.

²⁰ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 26.

²¹ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 40.

²² GU C 106 del 24.4.2010, pag. 52.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in caso di malattia o maternità di cui agli articoli 17, 19, 20 e 22, all'articolo 24, paragrafo 1, agli articoli 25 e 26, all'articolo 27, paragrafi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 28 e 34 e all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 nonché alla determinazione degli importi da rimborsare ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

- (17) Decisione S6 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, concernente l'iscrizione nello Stato membro di residenza ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 987/2009 e la compilazione degli inventari di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 987/2009²⁴.
- (18) Decisione S7 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 22 dicembre 2009, relativa al passaggio dai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 ai regolamenti (CE) n. 883/2004 e (CE) n. 987/2009 e all'applicazione delle procedure di rimborso²⁵.
- (19) Decisione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante l'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli aumenti delle indennità di disoccupazione per familiari a carico²⁶.
- (20) Decisione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante il campo d'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al diritto all'indennità di disoccupazione per persone in disoccupazione completa, diverse dai lavoratori frontalieri, residenti nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma sul territorio di uno Stato membro diverso da quello competente²⁷.
- (21) Decisione U3 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, del 12 giugno 2009, riguardante la portata del concetto di "disoccupazione parziale" applicabile ai disoccupati di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁸.

²³ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 54.

²⁴ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 6.

²⁵ GU C 107 del 27.4.2010, pag. 8.

²⁶ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 42.

²⁷ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 43.

²⁸ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 45.

SEZIONE C: ATTI DI CUI LE PARTI CONTRAENTI PRENDONO ATTO

- 1 Raccomandazione U1 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante la legislazione applicabile a disoccupati che esercitano un'attività professionale o commerciale a tempo parziale in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza²⁹.
- 2 Raccomandazione U2 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale del 12 giugno 2009 riguardante l'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio a persone disoccupate che accompagnano il coniuge o il partner che esercita un'attività professionale o commerciale in uno Stato membro diverso dallo Stato competente³⁰.

²⁹ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 49.

³⁰ GU C 106 del 24.4.2010, pag. 51.

Protocollo dell'allegato II dell'accordo sulla libera circolazione delle persone

I. Assicurazione contro la disoccupazione

Le seguenti disposizioni si applicano ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca fino al 30 aprile 2011 e ai lavoratori che sono cittadini della Repubblica di Bulgaria e della Romania fino al 31 maggio 2016.

1. Per quanto concerne l'assicurazione contro la disoccupazione dei lavoratori subordinati che beneficiano di un titolo di soggiorno di durata inferiore a un anno, si applica il seguente regime:

1.1 Soltanto i lavoratori che hanno versato i loro contributi in Svizzera per il periodo minimo prescritto dalla legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (LADI)³¹ e che soddisfano inoltre le altre condizioni che danno diritto all'indennità di disoccupazione hanno diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni previste dalla legge.

1.2 Una parte del prodotto dei contributi ricevuti per i lavoratori che hanno versato contributi per un periodo troppo breve per aver diritto all'indennità di disoccupazione in Svizzera conformemente al punto 1.1 è retrocessa al loro Stato di origine secondo le modalità previste al punto 1.3 a titolo di contributo ai costi delle prestazioni versate a detti lavoratori in caso di disoccupazione completa; detti lavoratori non hanno d'altronde diritto alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione in caso di disoccupazione completa in Svizzera. Tuttavia, essi hanno diritto alle indennità in caso di intemperie e di insolvenza del datore di lavoro. Delle prestazioni in caso di disoccupazione completa si fa carico lo Stato d'origine a condizione che i lavoratori si mettano a disposizione dei servizi dell'occupazione in detto Stato. I periodi di assicurazione completati in Svizzera sono conteggiati come se fossero stati completati nello Stato d'origine.

1.3 La parte dei contributi ricevuti per i lavoratori secondo il punto 1.2 è rimborsata annualmente conformemente alle disposizioni legali menzionate qui di seguito:

a) Il prodotto dei contributi di questi lavoratori è calcolato, per paese, sulla base del numero annuale dei lavoratori occupati e della media dei contributi annuali versati per ciascun lavoratore (contributi del datore di lavoro e del lavoratore).

b) Dell'importo così calcolato, una parte corrispondente alla percentuale delle indennità di disoccupazione rispetto a tutti gli altri tipi di indennità menzionate al punto 1.2 sarà rimborsata agli Stati di origine dei lavoratori e una riserva per le prestazioni ulteriori verrà mantenuta dalla Svizzera.³²

c) La Svizzera trasmette annualmente il conteggio dei contributi retrocessi. Essa indica agli Stati di origine, se questi ne fanno richiesta, le basi di calcolo e l'importo delle

³¹ Attualmente 12 mesi.

³² Contributi retrocessi per lavoratori che eserciteranno il loro diritto all'assicurazione contro la disoccupazione in Svizzera dopo aver versato contribuzioni per un periodo di almeno 6 mesi - durante soggiorni ripetuti - nello spazio di due anni.

retrocessioni. Gli Stati di origine comunicano annualmente alla Svizzera il numero dei beneficiari di prestazioni di disoccupazione secondo il punto 1.2.

2. In caso di difficoltà per uno Stato membro con la fine del sistema delle retrocessioni o per la Svizzera con il sistema della totalizzazione, il Comitato misto può essere adito da una delle parti contraenti.

II. Assegni per grandi invalidi

Gli assegni per grandi invalidi previsti dalla legge federale svizzera del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) e della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), modificata l'8 ottobre 1999 sono concessi esclusivamente se la persona interessata risiede in Svizzera.

III. Previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, la prestazione di uscita prevista dalla legge federale svizzera sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 17 dicembre 1993, sarà versata a richiesta a un lavoratore dipendente o indipendente che intenda lasciare definitivamente la Svizzera e che non sarà più soggetto alla legislazione svizzera secondo le disposizioni del titolo II del regolamento, a condizione che detta persona lasci la Svizzera entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente Accordo."

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE

riguardante la dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati

Nella dichiarazione relativa alla partecipazione della Svizzera ai comitati (GU L 114 del 30.4.2002, pag.72), la "Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti" di cui al secondo trattino è da intendersi d'ora in poi come Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale secondo quanto stabilito dall'articolo 71 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.